




## REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI DI CULTO ED ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI



APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 96 Reg./47917 P.G.  
NELLA SEDUTA DEL 12/07/1994  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N. 139 Reg./36 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 27/09/2010

2ª STESURA

## **Art. 1**

### **Concessione del contributo**

Il Comune di Bergamo provvede, ai sensi del Capo III del Titolo IV della L.R. n. 12/2005, alla concessione di contributi per la realizzazione di attrezzature di interesse comune da destinarsi a servizi religiosi.

Destinatari di tali contributi sono:

- a) gli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica;
- b) gli enti istituzionalmente competenti in materia di culto di altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato Italiano siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Costituzione che abbiano, nell'ambito comunale, una presenza organizzata.

Per l'erogazione di questi contributi, il Comune accantona ogni anno a bilancio le somme previste dall'art. 73, comma 1, della L.R. n. 12/2005.

## **Art. 2**

### **Individuazione degli immobili ammessi a contributo**

Per le finalità del presente regolamento sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi le seguenti:

- a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici;
- b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
- c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività culturali, sociali, ricreative, sportive e di ristoro che non abbiano fini di lucro.

## **Art. 3**

### **Presentazione delle domande**

Le domande di contributo, redatte in carta legale, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente, dovranno pervenire al protocollo generale del Comune entro il 30 giugno di ciascun anno solare, corredate dalla seguente documentazione:

- 1) progetto in scala 1:100 con tavole di inquadramento urbanistico che rapportino l'area al quartiere in cui la stessa è inserita, con indicazione della situazione dello stato di fatto e delle prescrizioni di P.R.G.\* in scala non inferiore a 1:2000;
- 2) relazione tecnica illustrativa;
- 3) fotografie a colori ed ogni altro documento ritenuto utile per l'esame della domanda;
- 4) previsione dettagliata della spesa necessaria (firmata dal progettista);
- 5) indicazione di tutte le fonti di finanziamento previste (firmata dal Responsabile dell'ente);
- 6) indicazione di massima dell'entità dell'utenza che si avvale dei servizi dell'ente richiedente nonché dei servizi, religiosi e/o sociali, svolti da esso in favore della collettività, firmata dal Responsabile dell'ente;
- 7) per gli interventi comportanti aumento del traffico, individuazione delle possibili soluzioni ai problemi di parcheggio;

\* ora leggesi "P.G.T."

- 8) per gli interventi di ristrutturazione, breve relazione sulle condizioni attuali dell'edificio e sull'importanza dello stesso dal punto di vista storico, artistico e architettonico, sottoscritta dal progettista.

La Segreteria della Commissione, di cui al successivo art. 8, vaglierà ogni domanda pervenuta, invitando, ove necessario, l'interessato a produrre la documentazione mancante.

Se la natura del progetto lo richiede, l'istanza può ripartire il contributo in più annualità.

#### **Art. 4 (abrogato)**

#### **Art. 5 Criteri per la determinazione dell'entità dei contributi**

Nei limiti della disponibilità finanziaria indicata all'art. 73 della L.R. n. 12/2005, il contributo viene prioritariamente assegnato ai progetti di ristrutturazione o restauro conservativo.

L'attribuzione dei contributi è, pertanto, così stabilita con le seguenti priorità:

- validità dell'intervento sotto il profilo del recupero o risanamento di beni di importanza storica, artistica, architettonica;
- validità dell'intervento sotto l'aspetto edilizio, urbanistico e architettonico;
- entità dell'utenza dell'ente richiedente;
- entità delle attrezzature.

Qualora pervengano richieste relative o solo a ristrutturazioni o solo a nuove costruzioni, il fondo sarà destinato integralmente alla categoria di interventi presentati.

L'entità del contributo assegnato non dovrà comunque essere superiore al 75% delle spese effettivamente sostenute. Qualora non si dovesse così ripartire l'intero fondo a disposizione, la Commissione potrà aumentare la percentuale suddetta.

Qualora non pervengano richieste, il fondo sarà utilizzato dal Comune per altre opere di urbanizzazione.

#### **Art. 6 Esame delle domande**

Le domande, previa verifica di cui all'art. 2, saranno sottoposte all'esame dell'apposita Commissione di cui all'art. 8 che potrà escludere, dalla somma esposta nei preventivi, l'importo di quelle opere che a suo motivato giudizio siano ritenute superflue e, comunque, non ammissibili a contributo.

La Commissione entro il 31 ottobre di ogni anno formulerà una proposta di quantificazione dei singoli contributi da erogare sulla base del presente regolamento, che la Segreteria invierà con deliberazione alla Giunta Comunale per la formalizzazione.

Unitamente alla deliberazione di formalizzazione, la Giunta approverà anche il testo della convenzione che il beneficiario, quando non sia un ente della Chiesa Cattolica, dovrà sottoscrivere con il Comune.

## **Art. 7 Concessione dei contributi**

I contributi verranno concessi su proposta della Commissione di cui al successivo articolo, con deliberazione della Giunta Comunale.

Gli stessi non potranno venire erogati qualora l'Amministrazione abbia già erogato all'ente nello stesso anno un contributo ai sensi della deliberazione consiliare n. 124/34029 del 15.11.1983 avente per oggetto: "Regolamento per la concessione di contributi per il miglioramento estetico e il risanamento del centro storico, delle zone di risanamento igienico, dell'area dei Colli e per edifici di particolare pregio".

## **Art. 8 Commissione per l'esame delle domande di contributo**

La Commissione per l'esame delle domande di contributo e per la determinazione dell'entità dello stesso viene nominata dalla Giunta Comunale ed è composta da:

- Sindaco o suo delegato che la presiede;
- dirigente del competente ufficio comunale;
- due funzionari tecnici scelti all'interno della struttura comunale,
- due esperti scelti tra persone particolarmente competenti in materia urbanistica-architettonica, nonché nel recupero e nel risanamento di beni di importanza storico artistica.

## **Art. 9 Erogazione dei contributi**

L'erogazione potrà avvenire in due rate, di cui la prima, non superiore al 50% del contributo concesso, da versare dopo tre mesi dall'inizio dei lavori ed in seguito a presentazione di fidejussione idonea a garantire l'esecuzione dei lavori per l'entità del contributo ricevuto da parte dell'assegnatario, la seconda, a saldo, dopo l'ultimazione dei lavori.

In caso di ripartizione del contributo su più esercizi, la prima rata sarà pari all'entità del contributo riferita al 1° anno. Per il saldo e la fidejussione si applica il primo comma.

L'ente beneficiario dovrà iniziare i lavori entro un anno dalla concessione del contributo ed ultimarli entro tre anni dall'efficacia del titolo abilitativo edilizio, pena la decadenza del contributo stesso.

Il beneficiario potrà presentare motivata domanda di proroga, qualora esistano fondati motivi.

Gli interessati daranno comunicazione scritta dell'intervenuta ultimazione dei lavori, allegando copia delle fatture quietanziate ed una dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori relativa alla conformità di lavori stessi con la concessione edilizia rilasciata\*.

La Segreteria della Commissione, esaminato quanto sopra, trasmetterà la richiesta di liquidazione del saldo alla Ragioneria che vi provvederà contestualmente. La stessa Segreteria svincolerà la fidejussione prestata.

\* ora leggasi "titoli abilitativi edilizi"

## INDICE

Art. 1 - Concessine del contributo	pag. 1
Art. 2 - Individuazione degli immobili ammessi a contributo	pag. 1
Art. 3 - Presentazione delle domande	pag. 1
Art. 4 - (Abrogato)	pag. 2
Art. 5 - Criteri per la determinazione dell'entità dei contributi	pag. 2
Art. 6 - Esame delle domande	pag. 2
Art. 7 - Concessione dei contributi	pag. 3
Art. 8 - Commissione per l'esame delle domande di contributo	pag. 3
Art. 9 - Erogazione dei contributi	pag. 3